

# Decreto Green Pass Lavoro, testo definitivo pubblicato in Gazzetta: i dettagli



*Decreto Green Pass sui luoghi di lavoro: pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 21 settembre il DL n. 127/2021 che ne estende, dal 15 ottobre, l'obbligo di esibizione. Nel testo definitivo importanti novità: eliminato il riferimento alla sospensione dal servizio e per le aziende private con meno di 15 dipendenti introdotta la possibilità di sostituzione del lavoratore.*

**Decreto Green Pass sui luoghi di lavoro: il testo definitivo** approda in Gazzetta Ufficiale ed entra ufficialmente in vigore in data 22 settembre 2021.

Il **DL numero 127/2021** pubblicato il 21 settembre, presenta alcune **importanti novità** rispetto all'ultima bozza in circolazione.

Innanzitutto, è stato depennato del tutto il riferimento alla **sospensione del lavoratore** sprovvisto di Green Pass, che rimane comunque **assente ingiustificato** con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro ma **senza stipendio**.

Solo nelle aziende private **con meno di 15 dipendenti**, al quinto **giorno di assenza ingiustificata** per mancata esibizione della certificazione verde il datore di lavoro **può sospendere** il lavoratore e sostituirlo, stipulando un contratto di sostituzione di durata **non superiore ai 10 giorni** e rinnovabile una sola volta.

Facciamo quindi chiarezza sulle **novità** messe in campo dal testo definitivo del Decreto e, in generale, su cosa succederà a partire **dal 15 ottobre**.

## **Decreto Green Pass sui luoghi di lavoro, testo definitivo in Gazzetta: le novità**

La versione definitiva del **DL numero 127/2021** sul Green Pass a lavoro è quella a cui le aziende, i dipendenti pubblici e privati, così come gli autonomi e i magistrati dovranno far riferimento da metà ottobre in poi.

All'art. 1 del provvedimento pubblicato in Gazzetta, infatti, si legge che il personale del **settore pubblico**, nel caso in cui comunichi di essere **sprovvisto di Green Pass** o ne risulti privo al momento dei controlli all'entrata degli uffici:

*“(...)  
è considerato assente ingiustificato fino alla presentazione della predetta certificazione e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro”.*

Per ciascun **giorno di assenza ingiustificata**, aggiunge la norma, non sono dovuti **né la retribuzione** né altro compenso; ma non interviene **alcuna sospensione**.

Lo stesso discorso vale per il settore privato.

I lavoratori sono considerati **assenti ingiustificati** senza diritto allo stipendio, fino alla presentazione della certificazione e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2021, termine ultimo dello stato di emergenza.

Solo le aziende private con **meno di 15 dipendenti** possono **sospendere il lavoratore senza Green Pass** e stipulare un contratto di **sostituzione con durata massima di 10 giorni**, rinnovabili per una sola volta e mai oltre il

citato termine temporale del 31 dicembre.

La sospensione, peraltro, dovrà avere la stessa durata del contratto di sostituzione.

## **Decreto Green Pass sui luoghi di lavoro: obbligo anche per i magistrati**

Dal 15 ottobre arriva l'obbligo di Green Pass anche nelle **aule dei tribunali**, ma solo per i magistrati. Restano esclusi gli avvocati e i testimoni.

Nel testo definitivo del DL numero 127/2021, il vincolo riguarderà le seguenti figure:

- i magistrati ordinari;
- i magistrati amministrativi;
- i contabili e militari;
- i componenti delle commissioni tributarie;
- magistrati onorari.

Anche per loro, scatta l'**assenza ingiustificata**, con diritto alla conservazione del posto ma senza retribuzione.

Così, come specificato dallo stesso **art. 2 comma 8 del Decreto**, non dovranno esibire il Green Pass negli uffici giudiziari gli avvocati e gli altri difensori, i consulenti, i periti e gli altri ausiliari del magistrato estranei alle amministrazioni della giustizia. Come anche i testimoni e le parti del processo.

## **Decreto Green Pass: il prezzo dei tamponi calmierato**

Tra le disposizioni inserite nel Decreto appena pubblicato c'è l'applicazione del **prezzo calmierato** per i tamponi rapidi, **15 euro invece che 22**, fino al 31 dicembre 2021. Per i ragazzi dai 12 ai 18 anni il costo è di 8 euro.

Il prezzo inferiore deve essere assicurato non solo dalle farmacie, ma anche da tutte le strutture sanitarie convenzionate, autorizzate o accreditate con il Servizio Sanitario Nazionale e autorizzate dalle Regioni.

L'intero costo dei tamponi resta a carico dei lavoratori, ma i test saranno gratuiti per le **persone esenti dal vaccino** che presentino idonea documentazione medica.

Per ogni ulteriore dettaglio si rimanda al **testo integrale in pdf** del Decreto pubblicato in Gazzetta Ufficiale.

**DL 127/2021** Green PassDownload